



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**REGOLAMENTO  
PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA DETERMINAZIONE  
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO**

**Approvato con atto C.P. n.64 del 14 settembre 2010  
in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 327/2001  
e nella Legge regionale n. 37/2002  
(in particolare art. 24, come modificati dalla Legge regionale n. 10/2003).**

## **INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>DISCIPLINA</b>
<b>ART. 2</b>	<b>COMPOSIZIONE E NOMINA</b>
<b>ART. 3</b>	<b>INCOMPATIBILITA E DECADENZA</b>
<b>ART. 4</b>	<b>COMPETENZE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>COMPENSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>
<b>ART. 6</b>	<b>SEDE E SUPPORTO</b>
<b>ART. 7</b>	<b>CONVOCAZIONE</b>
<b>ART. 8</b>	<b>PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE</b>
<b>ART. 9</b>	<b>VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>VERBALI</b>
<b>ART. 11</b>	<b>REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>ART. 12</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE</b>

## **ART. 1 – DISCIPLINA**

1. Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, istituita dalla Regione ai sensi dell' art. 24 della L.R. 37/02.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia di Parma o da un suo delegato.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, svolge le sue funzioni il Vice Presidente che è nominato all'atto dell'insediamento dalla Commissione tra i suoi componenti.

3. La Commissione è composta da otto membri e precisamente:

- Presidente della Provincia o suo delegato,
- Ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato,
- Presidente dell'ACER o suo delegato,
- Due esperti in materia di urbanistica e di edilizia,
- Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Commissione viene nominata dal Presidente della Provincia all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione del nuovo Presidente a seguito dei risultati elettorali per la circoscrizione provinciale. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare nei 90 giorni successivi alla scadenza; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.

5. Le designazioni e le nomine dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia.

6. Per quanto concerne la designazione degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si richiederà con pubblico avviso - da pubblicarsi all'Albo Pretorio e nel sito Internet della Provincia di Parma - di presentare relative autocandidature, corredate da curriculum professionale, che saranno esaminate dal Presidente della Provincia assistito dal responsabile del servizio.

Per l'individuazione degli esperti da nominare si terranno in particolare considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo; potranno essere individuati anche tra dipendenti di enti pubblici e dipendenti dell'ente, in possesso delle necessarie competenze in materia. La scelta dovrà tener conto della opportunità di vedere rappresentate in seno alla Commissione le diverse professionalità e le competenze presenti nel comparto pubblico.

7. La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata nell'ambito delle terne proposte delle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e nelle specifiche conoscenze di estimo.

### **ART. 3 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

1. Ferme restando le incandidabilità e incompatibilità di legge, sono incompatibili componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado; sono inoltre incompatibili con la nomina a esperto le persone che rivestono formalmente funzioni di Consigliere o Assessore provinciale.
2. Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano successivamente alla nomina, incarichi o situazioni di incompatibilità sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, che provvederà ad attivare la procedura di sostituzione.
3. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per cinque sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione.

### **ART. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:

- determinazione entro il 31 gennaio di ogni anno del valore agricolo medio del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (comma 1). La determinazione dovrà essere tempestivamente inoltrata al competente Servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R,
- espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (comma 2 lett. a),
- determinazione dell'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio (comma 2 lett. b),
- determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti (comma 2 lett. c);
- determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo (comma 2 lett. d);
- altri compiti attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del Territorio per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi (comma 2 lett. e)

2. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge.

2.a La Giunta Regionale stabilisce i criteri per la determinazione del valore venale degli immobili e delle opere in relazione ai valori medi riscontrati sul mercato immobiliare, tenendo

conto dell'eventuale aumento del valore dell'immobile. Le Commissioni provinciali provvedono all'aggiornamento annuale per l'ambito di loro competenza di cui al comma 2 del presente articolo.

2.b Nelle more dell'assunzione del provvedimento regionale, le sanzioni, ovvero per quanto di competenza della Commissione, la determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile oggetto di abuso - sono calcolate secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 380/2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", come specificato ed integrato dall'art. 25, comma 2, lettera e) della L.R. n. 37/2002 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri".

3. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari:

- agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1 L.R. 37/2002, anche se relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi,
- alle direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate alle esigenze di favorire la ricostruzione del bene espropriato, di cui all'art. 5, comma 2 L.R. 37/2002.

#### **ART. 5 – COMPENSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. Ai componenti esterni la commissione è corrisposto un compenso per l'incarico conferito, in conformità alla normativa vigente al momento dell'erogazione.

2. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio, l'indennità per occupazione temporanea o il corrispettivo della retrocessione del bene, ai sensi della L.R. n. 37/2002 art. 25 comma 4 sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso forfettario, delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione.

In ottemperanza alla legge regionale nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, il presente Regolamento all'allegato A fissa forfetariamente gli importi che sono tenuti a corrispondere i soggetti richiedenti. I proventi hanno destinazione vincolata al funzionamento della Commissione.

#### **ART. 6 – SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Parma.

2. Il Servizio preposto individuerà il Responsabile del Procedimento ed assicurerà in particolare i compiti di segreteria, anche con la destinazione in via esclusiva a tale attività di uno o più impiegati.

Rientrano in particolare nelle funzioni di segreteria:

- il ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione;
- rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compreso l'introito dei rimborsi per le istruttorie;
- approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute;

- accordi con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento;
- tenuta delle presenze anche ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.

### **ART. 7 – CONVOCAZIONE**

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo strumenti informatici e telematici, secondo le modalità operative concordate.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

### **ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e del responsabile delle funzioni di segreteria.
2. La Commissione può, nell'ambito della propria autonomia funzionale, svolgere il proprio lavoro mediante Sottocommissioni, fermo restando la competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.
3. Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni/memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta: in merito decide il Presidente, che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.

### **ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE**

1. Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione, espresse con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o entrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

## **ART. 10 - VERBALI DELLA COMMISSIONE**

1. I verbali della Commissione sono redatti dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11 e sottoscritti dal Presidente.
2. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.
3. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta.

## **ART. 11 – REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. I principi e le regole sul procedimento amministrativo e in materia di accesso agli atti, come specificati nei regolamenti provinciali vigenti in materia, si applicano alle attività che coinvolgono l'azione della Commissione, anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura.
2. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, provvede a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione, nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa.
3. I termini procedurali – stanti le articolate fasi: istruttoria amministrativa, sottoCommissione, sopralluogo e istruttoria tecnica, perizia di stima, deliberazione della Commissione - vengono unificati in giorni 90 decorrenti dalla presentazione al protocollo dell'istanza, salva eventuale sospensione e proroga per sopraggiunte e motivate esigenze istruttorie evidenziate negli atti della Commissione.
4. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono rappresentare le motivazioni a supporto della determinazione.
5. Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente trasmessi ai soggetti richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative.
6. Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy fissate D.Lgs. 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell'organo.
7. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure e modalità dei regolamenti provinciali in materia di procedimento e diritto di accesso agli atti ovvero i principi dello Statuto provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in materia espropriativa nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.

## **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
2. La Commissione provinciale – così come attualmente costituita – resterà in carica sino alla nomina della nuova Commissione.